



**Città
metropolitana
di Milano**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via Vivaio, 1 – 20122 – Milano

P. IVA 08911820960

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Atti 95880/2019/2.8/2019/4

**DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA, AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAVIDE
ANCILOTTO SITO IN VIALE RESEGONE, 67 – ARESE (MI).
CIG 7883208509**

**Amministrazione Committente (Concedente): COMUNE DI ARESE, Via Roma
2 – 20020 Arese (MI) Cod. Fisc. e P.IVA 03366130155**

**Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016:
Dott.ssa Rosella Paganini**

- 1. PREMESSE**
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
 - 2. 1. Documenti di gara**
 - 2.2. Chiarimenti**
 - 2.3. Comunicazioni**
- 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**
- 4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**
 - 4.1. Durata**
 - 4.2. Opzioni e rinnovi**
- 5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**
- 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 7. REQUISITI GENERALI**
- 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**
 - 8. 1. Requisiti di idoneità PROFESSIONALE**
 - 8. 2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**
 - 8. 3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**
 - 8.4. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale per l'esecutore dei lavori**
 - 8.5. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale per l'esecutore delle prestazioni relativa alla progettazione**
 - 8.5.1. Requisito di idoneità professionale**
 - 8.5.2. Requisito di capacità economica finanziaria:**
 - 8.5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale progettista**
 - 8.6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**
 - 8.7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**
- 9. AVVALIMENTO**
- 10. SUBAPPALTO**
- 11. GARANZIA PROVVISORIA**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA**
- 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- 16.1. Domanda di partecipazione**
- 16.2. Documento di gara unico europeo**
- 16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**
 - 16.3.1. Dichiarazioni integrative**
 - 16.3.2. Documentazione a corredo**
 - 16.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**
- 17. (STEP 2) - OFFERTA TECNICA - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA TECNICA”.**
- 18. (STEP 3) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA ECONOMICA”**
- 19. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4)**
- 20. INVIO OFFERTA (STEP 5)**
- 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 21.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (OT)**
 - 21.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica (OE)**
 - 21. 3. Metodo per il calcolo dei punteggi**
- 22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 24. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**
- 26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 27. CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013**
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 24/2019/VIII del 15.04.2019, il Comune di Arese ha stabilito di affidare, in concessione, il servizio di gestione del Centro sportivo comunale “Davide Ancilotto”, sito in Viale Resegone, 67 – Arese (MI) – Italy.

Vista la determinazione sopra indicata, con provvedimento Racc. Gen. n. 2868/2019 del 18/04/2019 la Città Metropolitana di Milano, per conto del Comune di Arese, in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Città Metropolitana di Milano delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan Rep. n. 2 del 30/01/2019, sottoscritta in data 04.04.2019 e annotata nel Registro delle scritture private del Comune di Arese al n. 136 del 04.04.2019 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.02.2019), ha indetto, una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è: Viale Resegone, 67 – 20020 Arese (MI) – ITALY - [codice NUTS ITC45]

CIG7883208509 - CPV 92610000

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosella Paganini – Resp.le Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero del Comune di Arese.

Il **Responsabile della procedura di gara**, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.lgs. 50/2016 è l’Avv. Patrizia Trapani, Direttore del Settore Appalti della Città Metropolitana di Milano (S.U.A.).

SINTEL

E’ messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk di ARCA, raggiungibile al **numero verde 800.116.738** esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di Sintel.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

La Registrazione a Sintel

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “*Manuali*”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’ apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese”.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

0: Capitolato speciale e relativi allegati:

01: Planimetria generale;

01 *bis*: Planimetria sedime riservato;

02: Elaborato tecnico – Quadro economico;

03: Progetto preliminare approvato con determinazione del Comune di Arese n. 29/2019/4 del 22.03.2019, composto da:

DOC I_631_Elab 0.00_LETTERA DI TRASMISSIONE

DOC I_631_Elab 0.01_COPERTINA

DOC I_631_Elab 0.02_ELENCO ELABORATI

DOC I_631_Elab A.01_RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DOC I_631_Elab A.02_RELAZIONE TECNICA

DOC I_631_Elab B.00_QUADRO ECONOMICO

DOC I_631_Elab C.00_CALCULO SOMMARIO DELLA SPESA

DOC I_631_Elab D.01_PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

DOC I_631_Elab D.02_ANALISI DEI RISCHI

DOC I_631_Elab D.03_STIMA COSTI SICUREZZA

DOC I_631_Elab D.04_TAVOLA DI ACCANTIERAMENTO

DOC I_631_Elab E.00_CAPITOLATO PRESTAZIONALE

DOC II_631_Tav 00.00_INQUADRAMENTO TERRITORIALE

DOC II_631_Tav 01.00_PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE

DOC II_631_Tav 02.00_PLANIMETRIA GENERALE

DOC II_631_Tav 03.00 CAMPO TENNIS05 CAMPO TENNIS 24

DOC II_631_Tav 04.00 SPOGLIATOIO DA TENNIS

DOC II_631_TAV 05 SPOGLIATOIO CAMPO A 11 E TRIBUNA

DOC II_631_TAV 06 SPOG ALL E CALCETTO

04. Elenco beni mobili/attrezzature sportive in dotazione;

05. Piano Economico e Finanziario (PEF di massima);

06. Matrice dei Rischi;

07. Clausola sociale;

08. Schema di Piano Economico Finanziario (PEF);

A: Prestazioni minime di manutenzione ordinaria;

B: Schema contratto di servizio;

2. Bando di gara;

3. Disciplinare di gara e fac-simili allegati;

4. Allegato A “Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica”;

5. il Patto d'integrità approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale n. 175/2017;

6. Codice di comportamento del Comune di Arese;
7. Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione del Comune di Arese, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019;
8. Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel.

La documentazione che costituisce il progetto approvato dal Comune di Arese ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/16 (elencata al suddetto punto 1.) è disponibile al seguente link:

<http://temi.cittametropolitana.milano.it/allegati/gare/centroresegone.zip>

L'ulteriore documentazione di gara (elencata ai suddetti punti da 2 a 8) è disponibile sul sito internet dell'Ente (<http://www.cittametropolitana.mi.it> – Bandi e Gare – Bandi di gara - Procedure in corso), sul sito Internet della Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it, e sul sito del Comune di Arese www.comune.arese.mi.it nella Sezione “Bandi di gara e contratti”.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Città metropolitana di Milano esclusivamente per mezzo della funzione “**Comunicazioni procedura**” presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia “dettaglio” della presente procedura **entro il 20/05/2019**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzione “**Comunicazioni procedura**” presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia “dettaglio” della presente procedura ed eventualmente, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet dell'Ente (<http://www.cittametropolitana.mi.it> – Bandi e Gare – Informazioni su bandi, avvisi, ed esiti di gara- Bandi di gara Procedure in corso) e sul sito Internet della Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Città metropolitana di Milano non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo pec.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- per mezzo della funzione **“Comunicazioni procedura”** presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia “dettaglio”;
- all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
- all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché trattasi di impianti sportivi siti all'interno di un unico compendio immobiliare della superficie di mq. 105.156,04, che necessita di una gestione unitaria e non frazionata, anche in ragione, a titolo esemplificativo, delle ampie superfici verdi e degli impianti tecnologici a servizio di più impianti, che renderebbe alquanto complessa una gestione da parte di diversi operatori economici.

La presente concessione riveste natura di concessione mista di servizi e lavori ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 50/16 ed ha per oggetto le seguenti prestazioni:

A) (Prestazione Principale) Servizio di gestione di tutti gli impianti sportivi presenti nel Centro sportivo comunale “Davide Ancilotto” come meglio elencati nel capitolato speciale.

Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/16 risulta essere pari ad Euro 22.513.789,00 per l'intera durata (15 anni), pari ad un valore annuo di € 1.500.919,00.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto negli impianti in gestione non è presente personale comunale e, pertanto, non sussistono rischi di interferenza.

E' dovuta la corresponsione di un canone annuo di concessionario da parte del Concessionario secondo le modalità indicate nel capitolato speciale (art. 8).

L'operatore economico, nella propria offerta economica, è tenuto ad indicare il canone annuo offerto, al rialzo rispetto all'importo posto a base di gara e al netto dell'IVA. Il canone annuo di concessione posto a base di gara e soggetto a rialzo è pari a € 15.000,00 (IVA esclusa).

B) Esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione. Gli interventi a carico del concessionario da eseguirsi nel Centro sportivo in oggetto sono descritti nel Capitolato speciale e relativi allegati (Allegato A del Capitolato speciale) e ammontano a complessivi **€ 390.000,00** (IVA esclusa) di cui:

- € 385.000,00 importo dei lavori soggetto a ribasso
- € 5.000,00 importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazione/ categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo complessivo	Prevalente, scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO		
OG1	I	X		Euro 253.520,00	Prevalente
OS28	I	X		Euro 107.720,00	Parte
OS30	I	X		Euro 28.760,00	Parte

C) Esecuzione della Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. Sono altresì a carico del concessionario gli incarichi per la verifica e validazione dei progetti e per i collaudi, che saranno affidati dal Concedente con oneri a carico del concessionario.

Importo complessivo stimato per le spese tecniche sopra descritte, a carico del concessionario, comprensivo degli oneri previdenziali ed al netto dell'IVA ammonta ad **€ 104.302,87**.

I lavori oggetto delle progettazione rientrano nelle seguenti categorie:

E 12	IA 01	IA 02	IA 03	Totale
253.520,00	79.208,00	28.512,00	28.760,00	390.000,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 9.746.047,00 per la durata di anni 15, pari ad una media annua di € 649.736,47, inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF di massima) **Allegato 5** al Capitolato Speciale e confrontabile con l'**Allegato 7 "Clausola sociale"** contenenti i dati comunicati dal Concessionario uscente.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 15 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della struttura. Si richiama al riguardo l'art. 5 del Capitolato speciale.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'articolo 175, compatibilmente con quanto dispone l'art. 106 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, corrispondenti alla durata di un anno sportivo. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Il concorrente è obbligato a prestare la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16 come meglio descritta nel presente disciplinare.

L'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/16 come prevista all'art. 54 del Capitolato speciale nonché le ulteriori garanzie richieste all'art. 53 del Capitolato speciale.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Lombardia n. 27/2006, in attuazione dell'art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002, sono altresì ammessi a partecipare i seguenti soggetti purché in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

- Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva ed agli enti di discipline sportive associate iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;

- Federazioni sportive nazionali;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Enti di discipline sportive associate;
- anche in forma associata.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Città metropolitana di Milano, ovvero la mancata accettazione delle clausole contenute nel Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione (PTPC) 2019/2021 del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019, costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede oppure in altro registro (R.E.A.), oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondenti alle prestazioni principali oggetto della presente procedura di gara ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta è analoga a quella oggetto della presente gara (art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/16).

Per i soggetti di cui all'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 e all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 27 del 14.12.2006 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali) che non risultino iscritti nei Registri della C.C.I.A.A. il requisito è comprovato mediante l'iscrizione al R.E.A. (tenuto dalle Camere di Commercio) o mediante l'affiliazione a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ovvero alla Federazione Sportiva Italiana riconosciuta dal CONI per le discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. *TRE* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.500.919,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice come segue:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della presente procedura riferito agli ultimi n. *TRE* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.200.735,20 IVA esclusa (pari all'80% del valore annuo della concessione).

Il settore di attività è gestione servizi sportivi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
- copia conforme dei contratti;
- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari suddetti, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Motivazione ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. 50/06:

In considerazione della gravosità legata all'espletamento dei servizi e degli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della presente concessione e allo scopo di offrire all'utenza un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, il Concedente ritiene quale garanzia di "forza

finanziaria” dell'operatore economico per partecipare alla gara e soddisfare quindi, in caso di aggiudicazione, le obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione comunale, la sussistenza del sopra citato requisito di capacità economica e finanziaria; nello specifico, il limite di accesso connesso al fatturato medio globale e medio specifico, come sopra stabilito, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale di Arese con atto n. 31 del 28.03.2019 avente per oggetto “Affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro sportivo comunale Davide Ancilotto di Viale Resegone, 67 – Arese – Determinazioni in merito”, risponde ai principi di libera concorrenza, ragionevolezza, adeguatezza, non discriminazione e proporzionalità rispetto all'oggetto ed al valore complessivo della concessione (€ 22.513.789,00 per la durata di anni quindici), volto a garantire la più ampia partecipazione degli operatori, anche con particolare riferimento alla tipologia di soggetti ai quali è possibile affidare la gestione degli impianti sportivi.

8.3 . REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio inerente la gestione di almeno un impianto sportivo con svolgimento di almeno tre discipline sportive.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del/dei contratto/i.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del/dei contratto/i.

b) *per la gestione del bar e chiosco* . Il concorrente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*, per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora il concorrente non intenda svolgere direttamente la gestione del bar e chiosco per l'attività di somministrazione di bevande e alimenti, dovrà, pena l'esclusione, dichiarare il subappalto di tale prestazione ad imprese in possesso dei predetti requisiti artt. 65 e 66 L.R. 6/2010 ovvero costituire R.t.i. con impresa in possesso dei medesimi requisiti. In caso di subappalto, il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174, comma 2 lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016 dovrà dichiarare una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione.

Per quanto riguarda il suddetto requisito, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente il servizio per cui tale capacità è richiesta.

8.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUTORE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 50/16 il concorrente dovrà documentare il Possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguirsi come di seguito indicato:

Lavorazione/ categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo complessivo	Prevalente, scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO		
OG1	I	X		Euro 253.520,00	Prevalente
OS28	I	X		Euro 107.720,00	Scorporabile
OS30	I	X		Euro 28.760,00	ulteriore

Nel caso in cui il concorrente non possieda l'attestazione SOA per la categoria OS28 sopra indicata dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 nella misura necessaria in relazione all'importo della stessa categoria scorporabile e precisamente:

- importo dei lavori analoghi all'oggetto della gara eseguiti direttamente nel quinquennio 2013-2018 non inferiore a euro 107.720,00;
- l'importo del costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio 2015-2018 non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio ossia non inferiore ad euro 16.158,00;
- di essere in possesso di idonea attrezzatura tecnica necessaria ad espletare i lavori così come descritti nel Capitolato Speciale.

Qualora il concorrente fosse in possesso della sola categoria prevalente OG1:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 devono, a scelta del concorrente, essere subappaltate o scorporate per la costituzione di RTI.
- le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a scelta del concorrente eseguibili in proprio, subappaltabili a impresa qualificata o scorporabili per la costituzione di RTI. In caso di esecuzione in proprio, il soggetto esecutore deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/08 per eseguire le lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria OS30 e rilasciare, ad ultimazione delle stesse, le dichiarazioni di conformità di legge.

L'importo della categorie scorporabili o ulteriori non possedute dal concorrente sarà sommato all'importo della categoria prevalente per l'individuazione della classifica di qualificazione corrispondente.

I suddetti requisiti per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento verticale con impresa in possesso della qualificazione come sopra descritta che rivesta la qualifica di mandante. E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/16.

Qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati.

Tutta l'attività di realizzazione dei lavori può essere oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/16 ad imprese in possesso di idonea qualificazione

In caso di subappalto, il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 comma 2 lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016 dovrà dichiarare una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle lavorazioni suddette.

8.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUTORE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

Il concorrente dovrà documentare il possesso dei requisiti inerenti la progettazione come di seguito indicati

I requisiti di seguito indicati inerenti la progettazione possono essere soddisfatti con un soggetto in possesso dei requisiti che entri a far parte di un raggruppamento temporaneo in qualità di mandante oppure possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/16.

Il progettista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

8.5.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno comprovare anche il possesso dei requisiti nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista o raggruppamento di professionisti che espleta l'incarico

c) **Iscrizione negli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto Dichiarazioni integrative n. **16.3.1**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

8.5.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2013-2017) per un importo pari ad € **163.400,00 annui**. **In alternativa** al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico-finanziaria, è possibile dimostrare di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per **un importo minimo di € 163.400,00** fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima lett. a);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

In alternativa, la comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

8.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PROGETTISTA

a) **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari due volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

ID opere	Classe e categoria L 143/49	Grado complessità	Importo lavori cui si riferisce la Prestazione in euro	Requisito economico richiesto in euro: 2 volte il valore dell'importo dei lavori
E.12	I/d	1,15	€ 253.515,00	€ 507.030,00
IA.01	III/a	0,75	€ 79.208,00	€ 158.416,00
IA.02	III/b	0,85	€ 28.512,00	€ 57.024,00
IA.03	III/c	1,15	€ 28.760,00	€ 57.520,00

Per le opere con classe e categoria stabilita dalla normativa precedente al DM del 17/06/2016, si applica la corrispondenza prevista dalla Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenza", allegata al citato DM.

In caso di incertezza nella comparazione, prevarrà il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta e il grado di complessità pari o maggiore a quelle sopra indicata.

b) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver

eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID opere	Classe e categoria L 143/49	Grado complessità	Importo lavori cui si riferisce la Prestazione in euro	Requisito economico richiesto in euro
E.12	I/d	1,15	€ 253.515,00	€ 126.760,00
IA.01	III/a	0,75	€ 79.208,00	€ 39.604,00
IA.02	III/b	0,85	€ 28.512,00	€ 14.256,00
IA.03	III/c	1,15	€ 28.760,00	€ 14.380,00

Per le categorie suddette ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si specifica quanto segue:

- i professionisti che svolgeranno gli incarichi dovranno essere regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, essere in regola con le rispettive prescrizioni ed essere muniti di polizza assicurativa generale, stipulata a copertura dei rischi di natura professionale, di cui all'art. 5, del D.P.R. 7/8/2012, n 137, in corso di validità;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Si veda in proposito l'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, ai sensi del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse";
- nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati in raggruppamento temporaneo, o con la partecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota parte realizzata dal professionista e solo questa potrà essere valutata ai fini dell'ammissione alla presente gara. Per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attività professionale da meno anni, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva attività professionale del soggetto.
- I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi), ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso dei servizi ancora in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

- Per le opere pubbliche, a comprova dei lavori realizzati, si richiedono i certificati di collaudo o regolare esecuzione. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dai concorrenti mediante i mezzi di prova di cui all'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016.
- In caso di raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento temporaneo.
- Il requisito relativo ai "servizi di punta" relativamente a ciascun servizio non è frazionabile; pertanto ognuno dei due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti partecipanti al raggruppamento (vedasi Parere di precontenzioso A.N.AC. n. 107 del 21/5/2014 e e Linee guida A.NA.C. n. 1, p.to 2.2.3.2).
- In ogni caso per i criteri di valutazione dei servizi la commissione farà riferimento alle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con Delibera n. 973 del 14/9/2016 ed aggiornate con Delibera n.138 del 21/2/18.
- Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno comprovare anche il possesso dei requisiti nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
- Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG1 e OS28 richieste al suddetto art. 8.4 del presente disciplinare, per progettazione e costruzione, non dovrà dimostrare il possesso del requisito di capacità economica finanziaria richiesto al suddetto art. 8.5 punto 2) (fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura per un importo pari ad € 163.400,00 annui).

8.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **al punto 8.1. lett. a)** del presente disciplinare deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2 lett. a)** del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; la mandataria deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, fatto salvo il possesso in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 8.2 lett. b)** del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; la mandataria deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, fatto salvo il possesso in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Il Requisito di capacità economica finanziaria **di cui al punto 8.3 lett. a) del presente disciplinare non è frazionabile** e deve essere posseduto **per intero** in caso di RTI da almeno un componente del raggruppamento.

Il Requisito di capacità tecnica e professionale **di cui al punto 8.3 lett. b) del presente disciplinare** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di capacità richiesti ai precedenti articoli **8.4 (esecutore dei lavori)** e **8.5 (progettisti)** del presente disciplinare, dovranno essere dimostrati dalla/e mandante/i esecutrice/i (RTI verticale) o da quest'ultime unitamente alla mandataria (Rti misto). Fermo restando che ciascun componente il raggruppamento deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

8.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al

punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale **di cui ai punti 8.2 e 8.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di qualificazione previsti **al punto 8.4 del presente disciplinare**, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/16 devono essere posseduti per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, dal consorzio, che può spendere, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli delle consorziate designate esecutrici che, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 8.5 nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** (art. 8.5.1 lett. b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di idoneità di cui al punto **8.5.1 lett.b)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (art. 8.5.2 e 8.5.3), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCLAA*].

Per quanto riguarda i requisiti professionali e art. 8.5 (progettazione) del presente disciplinare, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la **specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria**.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. È ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 174 e dell'art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice dei Contratti pubblici, fatta eccezione solo per i servizi di progettazione, per i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 sussiste il divieto di subappalto. Si richiamano altresì le disposizioni contenute nel capitolato speciale art. 42.
3. È consentito il subappalto di tutte le prestazioni contrattuali oggetto della presente concessione ivi compresa l'attività di bar (e chiosco pertinenziale), ad esclusione dell'attività di progettazioni ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/16.
4. Possono altresì essere subappaltate le seguenti prestazioni contrattuali: servizi di custodia, pulizia, manutenzione.

5. Gli operatori economici devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi e la terna dei subappaltatori. Si richiama quanto previsto dall'art. 174 comma 2 lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016.
6. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184 del Codice.
7. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
8. Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi entro l'inizio dell'esecuzione della stessa, il Concessionario indica al Concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
9. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:
 - a) l'omessa dichiarazione della terna;
 - b) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 - c) l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
12. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
13. Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
14. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.
15. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore annuo della concessione (€ 1.500.919,00) pari ad € **30.018,38**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Tale importo è stato deciso dal Comune di Arese nella Delibera de Consiglio Comunale n. 31 del 28/3/2019, nella quale è previsto quanto segue: "In applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" nonché di ragionevolezza, volti a garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara di che trattasi, si è stabilito di fissare l'importo della cauzione provvisoria del 2% (ex art. 93) e della cauzione definitiva del 10% (ex art. 103) sul valore annuo della concessione in considerazione dell'elevato valore della stessa (€ 22.513.789,00)";

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **mediante versamento su** conto corrente bancario IBAN IT 06X0503432440000000007045, intestato alla Tesoreria comunale – depositi cauzionali gestita dalla filiale BPM 070 di Arese, Viale Resegone (**trasmettere nella documentazione amministrativa copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento**). Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario **trasmettere nella documentazione amministrativa copia scansionata e firmata digitalmente del bonifico**. La quietanza rilasciata dal Tesoriere dovrà essere ritirata presso la Tesoreria comunale e trasmessa in originale al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici via Vivaio, 1 – Milano in busta chiusa riportante l'oggetto della presente procedura di gara ed il mittente per consentire, al termine della procedura, la restituzione della cauzione;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

A. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del **soggetto garantito "Comune di Arese"**;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005);
- nel caso il fideiussore fosse impossibilitato a far emettere fideiussione in formato elettronico, **l'originale** rilasciato in formato cartaceo dal fideiussore dovrà pervenire alla Città metropolitana di Milano – Ufficio Protocollo – via Vivaio 1, Milano, **entro il termine perentorio di presentazione delle offerte**, in busta chiusa riportante il nominativo del mittente (o dei mittenti nel caso di Rti) e l'oggetto della presente procedura di gara. L'orario di apertura dell'ufficio Protocollo, in giorni non festivi, è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

N.B. Non è ammessa la trasmissione della semplice copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal fideiussore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a.** in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 500,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa inerente ai requisiti di partecipazione devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel **entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 30 maggio 2019 a pena dell'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di **tutta o parte** della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, **pena l'esclusione** dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Il Concorrente, che ha presentato l'offerta può ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, e presentarne una nuova entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Città metropolitana di Milano e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di

connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da:

- **Documentazione in formato elettronico** di cui al successivo paragrafo, da presentarsi **entro il termine perentorio di presentazione delle offerte** mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite;
- **(eventuale) originale della fideiussione rilasciata per la cauzione provvisoria in formato cartaceo**, di cui al punto 10 del presente disciplinare da presentarsi a Città metropolitana di Milano – Ufficio Protocollo – via Vivaio 1, Milano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, **entro il termine perentorio di presentazione delle offerte**, in busta chiusa riportante il nominativo del mittente (o dei mittenti nel caso di Rti) e l'oggetto della presente procedura di gara.

La presentazione dell'offerta **in formato elettronico** mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta") come meglio precisato nel presente disciplinare;
- b) l'**Offerta tecnica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato nel presente disciplinare;
- c) l'**Offerta economica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato nel presente disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Dovranno essere redatte conformemente ai modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.cittametropolitana.mi.it> – Bandi e Gare – Informazioni su bandi, avvisi, ed esiti di gara- Bandi di gara Procedure in corso - le seguenti dichiarazioni:

DGUE;

Domanda di partecipazione;

Patto d'Integrità;

(eventuale) Modello di dichiarazione di avalimento;

(eventuale) Modello di dichiarazione per consorziate designate esecutrice;

(eventuale) Modello di dichiarazione per impresa indicata nella terna dei subappaltatori;

Offerta Tecnica;
Offerta economica.

L'intera documentazione di gara da presentare in formato elettronico sulla piattaforma Sintel deve essere sottoscritta digitalmente, comprese le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie conformi. Pertanto non è necessaria la presentazione di copia del documento di identità del dichiarante/sottoscrittore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi "Invia offerta multilotto" ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase *i)* da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la

sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);

- il "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Città metropolitana di Milano ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Città metropolitana di Milano si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Il concorrente, singolo o raggruppato dovrà presentare, pena l'esclusione, i documenti di seguito richiesti.

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire, nell'apposito campo "**Requisiti amministrativi**" la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z", ovvero equivalenti software di compressione dati, e composta dai documenti di seguito indicati, **ciascuno dei quali, a pena d'esclusione, debitamente firmato digitalmente (predisporre i documenti da firmare digitalmente in formato .pdf).**

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso la piattaforma "Sintel" i seguenti documenti: **la domanda di**

partecipazione, il Patto d'integrità e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello di cui all'allegato denominato "Modello di domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e le dichiarazioni indicate all'art. 16.3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta **digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario *non* ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in formato editabile all'indirizzo internet <http://www.cittametropolitana.mi.it> – Bandi e Gare – Bandi di gara - Procedure in corso secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 16.3.1;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI ove pertinente;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 8.1.1, 8.4 e 8.5.1 Requisiti di idoneità del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 e 8.5.2 Requisiti di idoneità economica e finanziaria del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 e 8.5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare; Con riferimento al possesso dei requisiti per l'attività *gestione del bar e chiosco* richiesto al punto 8.3 lett. b) del presente disciplinare, è possibile compilare il punto 13);
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

L'operatore economico non può limitarsi a compilare solo la sezione **α** della parte IV, ma dovrà compilare le successive sezioni della parte IV al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente disciplinare all'art. 8 e seguenti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - 5.** accetta integralmente i contenuti del progetto preliminare del Comune di Arese, approvato con determinazione n. 29/2019/IV del 22.03.2019;
 - 6.** dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
 - 7.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, Città metropolitana di Milano, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
 - 8.** di aver preso conoscenza che la Città metropolitana di Milano è tra gli Enti firmatari del "Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d'opera nel settore dell'edilizia", siglato in data 22/02/2012, e che pertanto in forza di tale Protocollo disporrà l'esclusione, l'esclusione del concorrente, la decadenza dell'aggiudicazione qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di mano d'opera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente accertati;
 - 9.** di aver preso visione e di accettare le previsioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione (PTPC) 2019/2021 del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arese www.comune.arese.mi.it "Amministrazione trasparente" (sezione Altri Contenuti);
 - 10.** di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento.
 - 11.** di aver letto e preso visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informativa-dati-personali>
 - 12.** con riferimento al punto 8 del PTPC 2019/2021 del Comune di Arese, non sussistono, da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Arese;
 - 13.** di prendere atto che in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune di Arese:
 - a)** saranno assunti gli specifici obblighi di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza del contratto e per il

- biennio successivo la scadenza dello stesso, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
- b)** sarà prevista l'assunzione dell'impegno a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese;
14. Il concorrente inoltre deve indicare, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i incaricato/i della progettazione come previsto all'art. 7.5 del presente disciplinare.
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

17. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

2. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. Patto d'integrità approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, disponibile insieme alla documentazione di gara. Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura dell'impresa concorrente (singola o quale componenti di un raggruppamento) e presentato insieme alla documentazione amministrativa (nella ***busta telematica contenente la documentazione amministrativa***).
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. Dichiarazione rilasciata da uno o più istituti finanziatori (autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), debitamente sottoscritta da soggetti abilitati ad impegnare validamente l'Istituto finanziatore, attestante la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto (Allegato B del Capitolato Speciale) e del Piano Economico Finanziario (PEF di massima) redatto dal Concedente (Allegato 5 del Capitolato Speciale). Si richiama al riguardo l'art. 165 comma 4 del D.Lgs. 50/16.
Si fa presente che costituisce causa di risoluzione contrattuale la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro dodici mesi dalla stipula del contratto di servizio, fatta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine e rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. (Art. 55 del Capitolato speciale)
6. Il progetto di assorbimento redatto e sottoscritto dal concorrente atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/16, secondo quanto previsto dall'art. 36 del capitolato speciale (clausola sociale).

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. (STEP 2) - OFFERTA TECNICA - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA TECNICA”.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale.

Nell'apposito campo **“Offerta tecnica”** presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con **i documenti che compongono l'OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione firmati digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto munito di idonea procuratore**, che dovrà essere sviluppata seguendo gli elementi di

valutazione esplicitati nella tabella contenuta nell'Allegato A "Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica" parte integrante del presente Disciplinare .

Il Concorrente dovrà produrre, pena l'esclusione, i documenti previsti, per ciascun elemento di valutazione nell'Allegato A parte integrante del presente Disciplinare di Gara.

L' Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a)** Relazione tecnica che illustri i punti oggetto di valutazione di cui all'allegato A del presente disciplinare;
- b)** Materiale fotografico e/o schede tecniche relative al criterio di valutazione 2 (Fornitura arredo e attrezzature sportive);

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'offerta tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

I concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

18. (STEP 3) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA ECONOMICA”

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell'apposito campo “offerta economica”, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta economica, espressa come importo del canone di concessione annuale offerto, al rialzo rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 15.000,00 (IVA esclusa). Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all'importo annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00).

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti” un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente, pena l'esclusione, la seguente documentazione d'offerta firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un soggetto munito di idonea procura del concorrente, singolo o raggruppato:

- A) La propria dichiarazione di offerta, redatta utilizzando o riproducendo il fac-simile “modello offerta economica” (Fac-simile Scheda di Offerta economica) al presente disciplinare di gara contenente:
- 1) L'importo del CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE offerto, al rialzo rispetto all'importo posto a base di gara (lo stesso inserito in piattaforma);
 - 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 - 3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
 - 4) il PIANO TARIFFARIO così suddiviso:
 - a) Elenco delle tariffe non oggetto di valutazione
 - b) Elenco delle tariffe oggetto di valutazione secondo quanto disposto nell'Allegato A “Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica” del disciplinare di gara;
- B) Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), debitamente sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente, redatto secondo lo schema messo a disposizione dal Concedente con l'indicazione dei seguenti indicatori:
1. Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);
 2. Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio).

Si precisa che il PEF non costituisce oggetto di valutazione e quindi non è prevista l'assegnazione di un punteggio, ma verrà esaminato da parte della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della serietà e sostenibilità dell'offerta presentata.

All'aggiudicatario verrà richiesta copia del PEF compilata, in conformità a quella sottoscritta e resa in sede di partecipazione alla gara, in formato editabile ai fini dell'art. 33 del Capitolato speciale.

Il punteggio da attribuire all'offerta economica e la graduatoria di gara saranno calcolati dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente disciplinare di gara, con modalità off line, senza l'ausilio della piattaforma telematica.

Al riguardo saranno presi in considerazione i dati e le informazioni contenute nella “scheda di offerta economica” allegata in piattaforma. La graduatoria formata dalla Stazione Appaltante e rilevante ai fini dell'aggiudicazione viene calcolata sulla base delle informazioni tecniche ed economiche, indicate dal concorrente ammesso su Sintel. L'offerta economica dovrà essere in regola con l'imposta di bollo. In mancanza sarà richiesta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 16 del DPR 955/82.

La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante Città metropolitana di Milano - del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura aperta per la concessione per il centro sportivo del comune di Arese, CIG_____”).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Città metropolitana di Milano entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

In alternativa, potrà produrre nella busta telematica dell'offerta economica scansione di una marca da bollo di € 16,00. E' altresì ammesso l'assolvimento mediante "bollo virtuale", indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nell'offerta economica.

I documenti che compongono l'offerta economica, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15.1 del presente disciplinare.

Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 3 non risulti pari a quella indicata nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, si considererà valida l'offerta inserita nell'allegato "Scheda di offerta economica" predisposta conformemente al facsimile allegato.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione, nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel Capitolato speciale, condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, nonché le offerte prive di sottoscrizione.

19 RIEPILOGO DELL'OFFERTA (STEP 4)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella).

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico concorrente
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. (costituendo) • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. già costituito • Consorzio ordinario di operatori economici già costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 163/2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario/capogruppo.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio (art. 45 c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del Consorzio.

20 INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Si ricorda che il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (*upload*) su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare **di avere completato tutti i passaggi** richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Commissione all’uopo nominata dalla Città metropolitana di Milano.

La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative tecniche ed economiche).

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (OT)

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell’Allegato A “Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica” parte integrante del presente disciplinare.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo indicato nel suddetto all’allegato A

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio complessivo inferiore alla predetta soglia.

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (OE)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato A "Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica" parte integrante del presente disciplinare.

21.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, procederà alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti per le diverse offerte (OT + OE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta al fine di stilare la graduatoria.

Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **04 giugno 2019, alle ore 10,00** presso la sede della Città metropolitana di Milano, via Vivaio, 1 Milano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma "Sintel" tramite la funzione "comunicazioni procedura" almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma "Sintel" tramite la funzione "comunicazioni procedura" almeno due giorni prima della data fissata *e tramite pubblicazione sul sito informatico dell'Ente tra gli atti di gara.*

Il RUP della SUA ovvero seggio di gara, se istituito, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, ovvero seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP della SUA ovvero il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali

per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice:

- i casi di esclusione da disporre per: - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.

26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione ovvero il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere o non aggiudicare la gara;
- il Concedente si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il Contratto, per motivi di pubblico interesse, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione senza che il concorrente abbia nulla a che pretendere.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara avverrà senza l'utilizzo del sistema AVCPass, in considerazione del fatto che attualmente non risulta essere stata ancora pubblicata la deliberazione ANAC, che disciplina il ricorso al sistema sopra citato per le procedure di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, interamente gestite con sistemi telematici, come previsto dalla Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis.

Secondo quanto disposto dall'art. 85 comma 5 e dall'art. 83 comma 7 del D.lgs. 50/16 l'offerente, al quale la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto, dovrà comprovare il possesso del requisito di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. c) del medesimo decreto mediante la produzione dei documenti previsti all'art. 86 commi 4 e 5 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto

dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 32, comma 7, e dell'art. 86, del D. Lgs.50/16.

L'esito della procedura di affidamento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dopo l'aggiudicazione divenuta efficace. Non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara; all'uopo si rinvia integralmente a quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/16.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

La Città metropolitana di Milano in qualità di Stazione Unica appaltante cura la gestione della presente procedura di gara dall'indizione all'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto e tutti gli adempimenti successivi connessi all'esecuzione del contratto sono di competenza dell'Amministrazione Committente, il Comune di Arese.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ex art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 22 del Capitolato Speciale, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 5 del Capitolato stesso in merito alla presentazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad un massimo di € 10.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 26.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, in breve Codice Nazionale, l'Ente ha l'obbligo di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La richiamata norma prevede, a tal fine, che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni contraente inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Con riferimento alla Città metropolitana di Milano è fatto obbligo ai Fornitori della scrupolosa osservanza del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano", approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7, disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché il Codice di comportamento del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014, disponibile sul sito dell'Ente www.comune.arese.mi.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sezione Disposizioni generali.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

E' possibile prendere visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali>

Milano, 18/04/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI

Avv. Patrizia Trapani

Firmato digitalmente

Allegati:

Allegato A - "Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica"

Allegato 1 – DGUE;

Allegato 2 – fac-simile di documento di partecipazione;

Allegato 3 – Patto d'Integrità della SUA;

Allegato 4 – fac-simile modello di dichiarazione per l'ausiliaria in caso di avvalimento;

Allegato 5 - fac-simile modello di dichiarazione per consorziate designate esecutrice;

Allegato 6 - fac-simile modello di dichiarazione per subappaltatrice terna;

Allegato 7 – facsimile Scheda di Offerta economica.

Allegato A

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAVIDE ANCILOTTO SITO IN VIALE RESEGONE, N. 67 – ARESE, PER LA DURATA DI ANNI 15 (QUINDICI) - CIG7883208509

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Criteri di selezione delle offerte

La concessione sarà affidata previo espletamento della procedura di aggiudicazione con procedura aperta per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del Codice, da valutare secondo i seguenti criteri con attribuzione del punteggio massimo di 100 di cui:

OFFERTA TECNICA – punti 70 – Busta B

OFFERTA ECONOMICA – punti 30 – Busta C

Gli operatori economici la cui offerta tecnica non supererà la soglia del punteggio minimo di 42 punti (soglia di sbarramento) non saranno ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica in quanto l'offerta sarà ritenuta non rispondente agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dal Concedente.

La gara sarà aggiudicata all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che economica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio.

1) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70/100, con punteggio minimo di 42/70. Come sopra precisato, un punteggio inferiore a 42/70 comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta tecnica, costituita da:

1. una relazione che illustri i punti oggetto di valutazione espressi di seguito, pari ad un massimo di n. 50 cartelle A4 di una sola facciata di 30 righe, formato Times New Roman, dimensione 12, sarà valutata sulla base dei criteri di seguito indicati nella tabella; non saranno considerate le dichiarazioni contenute in cartelle ulteriori rispetto alla cinquantesima;

2. materiale fotografico e/o schede tecniche relative al criterio di valutazione indicato nella tabella che segue al punto 2 (Fornitura arredo e attrezzature sportive);

TABELLA

1. QUALITA' DEL PROGETTO GESTIONALE (PT1 – PT2 – PT3 – PT4)	Max 30 punti
<p>PT1 - Modalità di organizzazione dell'offerta sportiva in funzione del pieno utilizzo degli impianti sportivi e di politica tariffaria che si intende attivare (indicazione per ogni impianto sportivo della tipologia, struttura e utenza di riferimento del corso e voce tariffaria senza indicazione del relativo importo, da riportare all'interno della Busta Economica). La formulazione dell'offerta sportiva deve essere svolta in osservanza dell'articolo 17 del Capitolato Speciale, provvedendo altresì ad indicare le ulteriori agevolazioni tariffarie, a favore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di famiglie numerose (sconti oltre il primo iscritto del nucleo familiare) ecc. Si ribadisce che nel progetto non dovranno essere inseriti importi tariffari, ma solo le relativi voci di tariffa, in quanto in questa sede verrà valutata esclusivamente la completezza e l'adeguatezza dell'articolazione tariffaria. L'articolazione tariffaria in progetto dovrà contenere almeno le tariffe "obbligatorie" indicate di seguito per l'offerta economica, max 20 punti.</p> <p>PT2 - Esplicitazione delle modalità di assolvimento dell'implementazione di software che proceduralizzi le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per la tenuta della contabilità; il sistema dovrà garantire al Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio l'accesso da remoto e dovrà essere aggiornato per assicurare la piena fruibilità per l'intera durata della concessione, max 2 punti.</p> <p>PT3 - Definizione delle modalità atte a garantire ai cittadini un'informazione sull'offerta sportiva facilmente accessibile e trasparente, lo sviluppo di servizi di iscrizione e pagamento online, la cura di una conveniente pubblicizzazione delle attività e delle iniziative svolte all'interno del CSDA, max 3 punti.</p> <p>PT4 - Modalità organizzative interne: organico e qualifiche del personale che verrà impegnato nelle diverse funzioni descritte nel Capitolato Speciale, relative a ciascun impianto sportivo, evidenziandone la professionalità specifica e il numero degli occupati, max 5 punti.</p>	
2. FORNITURA ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE (PT5)	Max 10 punti
<p>PT5 - Quantità e qualità dell'arredo e attrezzature sportive necessarie a garantire la gestione del servizio. La relazione dovrà indicare l'elenco dei beni che verranno forniti all'avvio del servizio, il loro materiale, caratteristiche e valore e le modalità di mantenimento o di incremento dello standard quali-quantitativo dell'arredo e delle attrezzature in corso di concessione. A tale scopo dovrà essere allegato materiale fotografico illustrante</p>	

l'arredo/attrezzature sportive e relative schede tecniche. Il materiale fotografico e le schede tecniche non rientrano nel computo del carteggio massimo di n. 50 cartelle A4 di una sola facciata (è prodotto in aggiunta).	
3. UTILIZZO LIBERO E GRATUITO DEGLI IMPIANTI (PT6)	Max 10 punti
PT6 - Individuazione degli impianti sportivi e relative fasce orarie destinate al libero e gratuito utilizzo da parte dell'Utenza. In merito all'articolo 17, comma 1, lett. d) del Capitolato Speciale, dovrà essere illustrata la relativa proposta migliorativa in merito all'utilizzo del CSDA da parte del Concedente.	
4. MIGLIORIE (PT7 – PT8 - PT9)	Max 20 punti
Migliorie, anche gestionali, (con indicazione del relativo valore) finalizzate: <ol style="list-style-type: none"> 1. allo sviluppo di discipline sportive alternative rispetto a quelle praticabili attraverso l'utilizzo degli impianti disponibili di cui all'ALLEGATO 1 del Capitolato Speciale, PT7 - max 5 punti. 2. ad elevare la qualità della sicurezza del CSDA attraverso la creazione di procedure di emergenza efficaci per la tipologia della struttura gestita, PT8 – max 5 punti; 3. al miglioramento degli obblighi manutentivi contenuti nell'ALLEGATO A del Capitolato Speciale, con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti elettrici e termici; PT9 - max 10 punti Per migliorie non gestionali si intendono interventi di modico valore tali da non incidere sull'equilibrio economico finanziario ai sensi del Capitolato speciale di concessione.	

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\mathbf{PT = 20punti*vPT1 + 2punti*vPT2 + 3punti*vPT3 + 5punti*vPT4 + 10punti*vPT5 + 10punti*vPT6 + 5punti*vPT7 + 5punti*PT8 + 10punti*PT9}$$

Dove:

PT = punteggio complessivo merito tecnico

vPT1 = coefficiente relativo all'elemento **PT1**

vPT2 = coefficiente relativo all'elemento **PT2**

vPT3 = coefficiente relativo all'elemento **PT3**

vPT4 = coefficiente relativo all'elemento **PT4**

vPT5 = coefficiente relativo all'elemento **PT5**

vPT6 = coefficiente relativo all'elemento **PT6**

vPT7 = coefficiente relativo all'elemento **PT7**

vPT8 = coefficiente relativo all'elemento **PT8**

vPT9 = coefficiente relativo all'elemento **PT9**

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso, per ciascun operatore economico i Commissari designati attribuiranno ad ogni criterio, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 come di seguito specificato:

- a) elementi di natura qualitativa, direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame;
- b) al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al coefficiente 1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.

I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.

A) Criteri di natura qualitativa

Per i criteri "**PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8 e PT9**", i coefficienti "**vPT**", di natura qualitativa sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un unico coefficiente (inteso quale media dei singoli coefficienti espressi dai singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO
'1,00	ECCELLENTE
0,90 < 0,99	OTTIMO
0,80 < 0,89	BUONO
0,70 < 0,79	DISCRETO
0,60 < 0,69	SUFFICIENTE
0,30 < 0,59	SCARSO
0,10 < 0,29	INSUFFICIENTE
0,00 < 0,09	INADEGUATO

2) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30/100, di cui:

A) CANONE DI CONCESSIONE – Max punti 20

Con riferimento al PEF di massima (**Allegato 5** del Capitolato Speciale), è previsto un canone minimo annuo di concessione a base di gara pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. L'operatore economico, in sede di offerta economica, è tenuto a presentare la propria miglior offerta al rialzo, al netto dell'I.V.A. di legge, se dovuta. Non sono ammesse offerte pari o inferiori all'importo di € 15.000,00

(quindicimila/00), ma solamente offerte superiori al valore di € 15.000,00 (quindicimila/00).

La valutazione dell'offerta economica avverrà nel seguente modo:

CANONE: all'importo più alto viene attribuito il punteggio di 20 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula: altri canoni proposti/canone più alto x 20.

B) PIANO TARIFFARIO – Max punti 10

Tenuto conto di quanto descritto al punto 1. QUALITA' DEL PROGETTO GESTIONALE dell'offerta tecnica, il piano tariffario dovrà contenere:

1. elenco tariffe non oggetto di valutazione:

indicazione di tutte le tariffe legate alla realizzazione dei corsi riferite a ciascun impianto sportivo, in osservanza di quanto disposto nell'articolo 17, comma 1, lett. a) e b) del Capitolato Speciale, ivi compresa l'ulteriore esplicitazione della politica tariffaria agevolata richiesta all'interno della Sezione Offerta Tecnica.

2. elenco tariffe oggetto di valutazione:

L'operatore economico dovrà compilare il seguente piano tariffario base rivolto all'utenza residente in Arese. Le agevolazioni tariffarie relative alle voci sotto indicate (quelle obbligatorie richieste dal Capitolato Speciale e quelle ulteriori richieste nella Sezione Offerta Tecnica dovranno essere elencate all'interno delle tariffe non oggetto di valutazione). Ogni tariffa prevista ed offerta dal Concessionario, siano esse oggetto di valutazione siano esse espresse solo a fini contrattuali, dovrà prevedere l'importo agevolato a favore dei residenti del Comune di Arese.

Si riportano pertanto le seguenti tariffe base suddivise per impianto da compilare da parte dell'operatore economico, che verranno valutate come segue: per ogni tipologia di impianto si procederà ad effettuare la media aritmetica attribuendo alla media più bassa il punteggio parziale più alto. Il punteggio spettante alle medie degli altri Operatori viene ridotto in proporzione con la seguente formula: media più bassa/altre medie x punteggio massimo parziale attribuibile. Si precisa che, qualora l'Operatore articoli ulteriormente le seguenti voci tariffarie obbligatorie, ai fini della media aritmetica si terrà conto esclusivamente dell'importo tariffario più alto previsto per la stessa voce tariffaria, senza ulteriori correttivi: ad esempio, corsi nuoto; ingresso adulti singolo; ingresso adulti singolo mattutino € x; ingresso adulti singolo pomeridiano: € x+y; ingresso adulti singolo serale: € x+y+z; ai fini delle medie aritmetiche si terrà conto solo dell'offerta x+y+z, pur restando le altre offerte tariffarie vincolanti contrattualmente in caso di aggiudicazione). Gli importi andranno indicati in cifre e in lettere con prevalenza in caso di discordanza, ai fini del punteggio e del contratto, per l'importo espresso in lettere.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA PER BAMBINI– Max 2 punti

CORSI NUOTO	Residenti
Tessera annuale (compresa assicurazione)	€diconsi

Ingresso adulti singolo	€diconsi
Affitto orario di una corsia	€diconsi
Scuola nuoto: pre scolare (3/5 anni) – 32 lezioni durata cad. 45 min.	€diconsi
Scuola nuoto: pre scolare (3/5 anni) – 64 lezioni durata cad. 45 min.	€diconsi
Scuola nuoto: scolare (6/14 anni) – 32 lezioni durata cad. 45 min.	€diconsi
Scuola nuoto: scolare (6/14 anni) – 64 lezioni durata cad. 45 min.	€diconsi
Scuola nuoto adulti – 32 lezioni – 60 minuti	€diconsi

PISCINA SCOPERTA PER BAMBINI

PISCINA ESTIVA	Residenti
Ingresso singolo solarium	€diconsi

MEDIA PISCINE	€diconsi
---------------	----------------------

CAMPI DA TENNIS – Max 2 punti

CORSI TENNIS	Residenti
Tariffa oraria stagione invernale (ottobre/aprile)	€diconsi
Tariffa oraria stagione estiva (maggio/settembre)	€diconsi
Mini tennis (4/8 anni) – 32 lezioni – 60 minuti	€diconsi
Mini tennis (4/8 anni) – 64 lezioni – 60 minuti	€diconsi
Scuola tennis (9/16 anni) – 32 lezioni – 60 minuti	€diconsi
Scuola tennis (9/16 anni) – 64 lezioni – 60 minuti	€diconsi
Scuola tennis adulti – 32 lezioni – 60 minuti	€diconsi
MEDIA	€diconsi

PALESTRA PER IL CORPO LIBERO – Max 0,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria estiva	€diconsi
Tariffa oraria invernale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

PALESTRA – Max 1

AFFITTO SPAZIO E CORSI	Residenti
Tariffa oraria	€diconsi
Corso mini basket (6/11) – 64 lezioni – 60 minuti	€diconsi
Corso basket (12/16) – 64 lezioni – 60 minuti	€diconsi
MEDIA	€diconsi

IMPIANTO POLIFUNZIONALE – Max 0,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria estiva	€diconsi
Tariffa oraria invernale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA – Max 1

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria diurna	€diconsi
Tariffa oraria serale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

CAMPO DI CALCETTO A5 IN ERBA SINTETICA – Max 1,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria diurna	€diconsi
Tariffa oraria serale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

CAMPO DA CALCIO ALLENAMENTO – Max 0,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria diurna	€diconsi
Tariffa oraria serale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

BEACH VOLLEY – Max 0,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria diurna	€diconsi
Tariffa oraria serale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

CAMPO DI BASKET SCOPERTO – Max 0,5

AFFITTO SPAZIO	Residenti
Tariffa oraria diurna	€diconsi
Tariffa oraria serale	€diconsi
MEDIA	€diconsi

L'importo delle tariffe proposto è da intendersi comprensivo di I.V.A. (se ed in quanto dovuta). In caso di discordanza nell'offerta tra l'importo indicato dall'Operatore come media e la media effettiva tra le voci di tariffa di volta in volta indicate si riterrà valida quest'ultima.

La busta telematica C dovrà contenere, **a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario (PEF)** redatto e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico, secondo lo schema messo a disposizione dal Concedente, con indicazione dei seguenti indicatori:

- a) Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);
- b) Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio).

Il PEF non costituisce oggetto di valutazione e quindi non è prevista l'assegnazione di un punteggio, ma verrà esaminato da parte della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della serietà e sostenibilità dell'offerta presentata.

All'aggiudicatario verrà richiesta copia del PEF compilata, in conformità a quella sottoscritta e resa in sede di partecipazione alla gara, in formato editabile ai fini dell'art. 33 del Capitolato speciale.

Riparametrazione

Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.